

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1080

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MORSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2006

Nuove norme sulla disciplina delle armi antiche

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'aprile 1975 la legge 18 aprile 1975, n. 110, sancì il divieto di detenzione di armi antiche, sia da fuoco che bianche, senza apposita licenza, prescrivendone peraltro la denuncia, pezzo per pezzo, ai commissariati di pubblica sicurezza e ne vietò il trasporto e la compravendita senza una preventiva autorizzazione. Una normativa che di fatto rese impraticabile il libero collezionismo, la conservazione, il restauro e lo studio accademico di oggetti storici, aventi spesso un notevole valore artistico e la cui capacità offensiva è praticamente inesistente.

Cominciò dunque un regime di vessazione contro i detentori di armi antiche, costretti a percorrere i tortuosi vicoli che solo la burocrazia italiana conosce ed a combattere con l'ottusità tipica dei non competenti, deputati alla determinazione di servibilità, funzionabilità e antichità degli oggetti in questione.

Dal 1975 centinaia e forse migliaia di armi del 1500-1800, pezzi di vetuste collezioni nobiliari e patrizie, vere miniere di storia e di arte armiera italiana, furono esportate clandestinamente per salvarle da probabili sequestri, rinchiusi in cassette di sicurezza o vendute, perse per sempre dall'Italia.

Nel 1990 il legislatore, conscio della insostenibilità della situazione, varò la legge 21 febbraio 1990, n. 36, grazie alla quale i cittadini erano finalmente liberi di possedere, comprare, vendere e trasportare armi antiche senza licenze, denunce o autorizzazioni, purché quelle da fuoco fossero «inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile dei congegni di lancio o di sparo» e quelle bianche «per difetto ineliminabile della punta o del taglio».

La conseguenza aberrante fu che, con il cuore infranto, i collezionisti di armi da fuoco antiche dovettero saldare in ferro o bronzo i preziosi e delicati meccanismi, capolavori di tecnologie d'epoca e di arti ornamentali, trasformandoli in solidi «malloppi» di metallo fuso, senza più componenti mobili, mentre i detentori di armi bianche furono costretti a recidere di netto le lame, potendo però mantenere il possesso delle impugnature.

L'aberrazione è tale che verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere al pensiero di un ennesimo vilipendio alla cultura e all'arte perpetrato in Italia!

Con il presente disegno di legge si intende dunque liberalizzare la detenzione e lo scambio delle armi antiche, trasformando e riducendo tutti i balzelli burocratici fino ad ora previsti ad una semplice dichiarazione dei proprietari di tali armi ai commissariati di P.S., dichiarazione avente un valore meramente informativo.

Con l'articolo 2 si precisa la definizione di armi antiche, intendendosi per tali quelle costituite prima del 1870, la cui pericolosità è del tutto marginale; quanto alle armi bianche, infatti, per avere una pari capacità offensiva basta acquistare nei comuni spacci un'ascia o più semplicemente coltelli da cucina, forbici, cesoie *et similia*; quanto alle armi da fuoco basti considerare che affinché queste possano sparare, oltre a dover essere in ottimo e non solo buono stato di conservazione, con la canna in perfette e non solo ottime condizioni, pena il rischio di esplosione nelle mani di chi le impugna, necessitano di palle di piombo non più disponibili in commercio o di polvere da sparo nera, fuori uso dalla fine dell'Ottocento, o, se arma è

a selce o a ruota, occorre procurarsi delle pietre focaie o dei cristalli di pirite, se è a percussione delle capsule fulminanti, di cui, peraltro, le pietre devono essere di forma e misure giuste per l'arma, altrimenti non scagliano scintille e si trovano solo in due o tre posti nella lontana Inghilterra, la pirite può essere acquistata solo d'aziende che trattano minerali, eccetera.

È dunque possibile fare sparare le armi antiche, anche se l'impresa richiede costosi macchinari e profonde conoscenze dell'ingegneria dei tempi, per poi ottenere un prodotto debole e poco affidabile.

Non a caso dalla fine della guerra la cronaca non segnala un solo delitto, tentato o consumato, perpetrato con un'arma antica, da fuoco o bianca che sia.

Si auspicano dunque un rapido esame e l'unanime approvazione di questo disegno di legge di modifica della normativa attuale che, come si è cercato di dimostrare, rende la vita impossibile ai detentori di armi antiche, provoca il degrado e l'esportazione di cimeli preziosi, sperpera risorse ed energie delle forze dell'ordine, rende l'Italia ridicola agli occhi degli studiosi, museologi e collezionisti d'Europa e d'America.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'acquisizione, la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche sono consentiti senza licenza o autorizzazione.

2. I proprietari di armi da fuoco antiche devono rilasciare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dalla data dell'acquisto una dichiarazione al commissariato di pubblica sicurezza competente per territorio contenente le generalità del titolare, indicazione del modello e l'anno di produzione dell'arma.

Art. 2.

1. Ai sensi della presente legge sono armi antiche tutte le armi bianche e le armi da fuoco avancarica e retrocarica prodotte prima del 1° gennaio 1870.

Art. 3.

1. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.